

“AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN 22 – OVEST VERONESE”

CONVENZIONE PROGRAMMATICA

*Approvata all'unanimità dal Comitato
dei Sindaci del 15/10/2025 a Sona*

COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE: *ASPECO – OVEST VERONESE* **PER LA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA**

FRA I COMUNI DI:

AFFI, BARDOLINO, BRENTINO BELLUNO, BRENZONE SUL GARDA, BUSSOLENGO, CAPRINO VERONESE, CASTELNUOVO DEL GARDA, CAVAION VERONESE, COSTERMANO, DOLCÈ, ERBÈ, FERRARA DI MONTEBALDO, FUMANE, GARDA, ISOLA DELLA SCALA, LAZISE, MALCESINE, MARANO D'ALFAEDO, MOZZECANE, NEGRAR DI VALPOLICELLA, NOGAROLE ROCCA, PASTRENGO, PEScantina, PESCHIERA DEL GARDA, POVEGLIANO VERONESE, RIVOLI VERONESE, SAN PIETRO IN CARIANO, SAN ZENO DI MONTAGNA, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, SANT'ANNA D'ALFAEDO, SOMMACAMPAGNA, SONA, TORRI DEL BENACO, TREVENZUOLO, VALEGGIO SUL MINCIO, VIGASIO, VILLAFRANCA DI VERONA

CONVENZIONE

PER LA COSTITUZIONE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "ASPECO – OVEST VERONESE" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Premesso che,

- La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli **articoli 2, 3 e 38 della Costituzione Italiana**.
- La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali (**art. 1, L. n. 328/2000**);
- i Comuni sono titolari di "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei Servizi alla persona e alla comunità" (**art. 13, D.Lgs. n. 267/2000**), in particolare delle funzioni di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e di erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
- la legge di riforma dei servizi sociali (**Legge 8 novembre 2000, n. 328** "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" d'ora in avanti indicata come "Legge quadro dei servizi sociali") prevede ed auspica, all'art. 8, comma 3 lettera a), che i comuni si associno in ambiti territoriali adeguati per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, definiti di concerto con la Regione;
- la Regione Veneto con **D.G.R. n. 1191 del 18 agosto 2020** ha riconosciuto formalmente gli Ambiti Territoriali Sociali come dimensione territoriale ottimale per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, individuando fra gli altri "l'Ambito Sociale VEN_22", comprendente i Comuni di: AFFI, BARDOLINO, BRENTINO BELLUNO, BRENZONE SUL GARDA, BUSSOLENGO, CAPRINO VERONESE, CASTELNUOVO DEL GARDA, CAVAION VERONESE, COSTERMANO, DOLCÈ, ERBÈ, FERRARA DI MONTEBALDO, FUMANE, GARDA, ISOLA DELLA SCALA, LAZISE, MALCESINE, MARANO DIVALPOLICELLA, MOZZECANE, NEGRAR DI VALPOLICELLA, NOGAROLE ROCCA, PASTRENGO, PEScantina, PESCHIERA DEL GARDA, POVEGLIANO VERONESE, RIVOLI VERONESE, SAN PIETRO IN CARIANO, SAN ZENO DI MONTAGNA, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, SANT'ANNA D'ALFAEDO, SOMMACAMPAGNA, SONA, TORRI DEL BENACO, TREVENZUOLO, VALEGGIO SUL MINCIO, VIGASIO, VILLAFRANCA DI VERONA;
- la Regione Veneto con **Legge n. 9 del 4 aprile 2024** ha disposto che i Comuni che costituiscano un Ambito Territoriale Sociale, esercitino la funzione socio-assistenziale di cui sono titolari in forma associata entro tale Ambito, mediante una delle forme associative con personalità giuridica di cui al D.Lgs. n. 267/2000, preferibilmente la forma dell'azienda speciale consortile pubblica, e con successivi provvedimenti, ha fornito "indicazioni per la costituzione e l'avvio degli ATS";
- ai sensi dell'art. **31 del D.Lgs. n. 267/2000** "Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili" (comma 1) e "A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio" (comma 2);

- ai sensi dell'art. **114 del D.Lgs. n. 267/2000** "L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al **decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118**, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile";
- in attuazione della L.R. n. 9/2024 e in conformità agli art. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000, i predetti Comuni costituenti l'ATS VEN 22 hanno stabilito, con gli atti deliberativi di seguito elencati e per le ragioni ivi espresse, di **costituire per l'esercizio associato della funzione socio- assistenziale un'azienda speciale consortile**:
 - delibera n.21 del 20/05/2025 del Consiglio Comunale di AFFI;
 - delibera n. 13 del 24/04/2025 del Consiglio Comunale di BARDOLINO;
 - delibera n. 16 del 24/04/2025 del Consiglio Comunale di BRENTINO BELLUNO;
 - delibera n. 17 del 12/05/2025 del Consiglio Comunale di BRENZONE SUL GARDA;
 - delibera n. 15 del 30/04/2025 del Consiglio Comunale di BUSSOLENGO;
 - delibera n. 12 del 03/04/2025 del Consiglio Comunale di CAPRINO VERONESE;
 - delibera n. 20 del 29/04/2025 del Consiglio Comunale di CASTELNUOVO DEL GARDA;
 - delibera n. 6 del 01/04/2025 del Consiglio Comunale di CAVAION VERONESE;
 - delibera n. 15 del 23/04/2025 del Consiglio Comunale di COSTERMANO SUL GARDA;
 - delibera n. 4 del 02/04/2025 del Consiglio Comunale di DOLCE';
 - delibera n. 2 del 14/04/2025 del Consiglio Comunale di ERBE';
 - delibera n. 6 del 26/03/2025 del Consiglio Comunale di FERRARA DI MONTE BALDO;
 - delibera n. 8 del 08/04/2025 del Consiglio Comunale di FUMANE;
 - delibera n. 12 del 29/04/2025 del Consiglio Comunale di GARDA;
 - delibera n. 16 del 27/05/2025 del Consiglio Comunale di ISOLA DELLA SCALA;
 - delibera n. 3 del 28/03/2025 del Consiglio Comunale di LAZISE;
 - delibera n. 14 del 28/04/2025 del Consiglio Comunale di MALCESINE;
 - delibera n. 7 del 24/03/2025 del Consiglio Comunale di MARANO DI VALPOLICELLA;
 - delibera n. 14 del 10/04/2025 del Consiglio Comunale di MOZZECANE;
 - delibera n. 25 del 29/04/2025 del Consiglio Comunale di NEGRAR DI VALPOLICELLA;
 - delibera n. 17 del 30/04/2025 del Consiglio Comunale di NOGAROLE ROCCA;
 - delibera n. 7 del 02/04/2025 del Consiglio Comunale di PASTRENGO;
 - delibera n. 21 del 29/04/2025 del Consiglio Comunale di PEScantina;
 - delibera n. 4 del 28/04/2025 del Consiglio Comunale di PESCHIERA DEL GARDA;
 - delibera n. 13 del 26/03/2025 del Consiglio Comunale di POVEGLIANO VERONESE;
 - delibera n. 17 del 26/04/2025 del Consiglio Comunale di RIVOLI VERONESE;
 - delibera n. 11 del 26/03/2025 del Consiglio Comunale di SAN PIETRO IN CARIANO;
 - delibera n. 2 del 14/04/2025 del Consiglio Comunale di SAN ZENO DI MONTAGNA;
 - delibera n. 10 del 25/03/2025 del Consiglio Comunale di SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA;
 - delibera n. 3 del 26/03/2025 del Consiglio Comunale di SANT'ANNA D'ALFAEDO;
 - delibera n. 15 del 27/03/2025 del Consiglio Comunale di SOMMACAMPAGNA;
 - delibera n. 13 del 24/03/2025 del Consiglio Comunale di SONA;
 - delibera n. 14 del 04/04/2025 del Consiglio Comunale di TORRI DEL BENACO;
 - delibera n. 11 del 24/04/2025 del Consiglio Comunale di TREVENUOLO;
 - delibera n. 23 del 30/04/2025 del Consiglio Comunale di VALEGGIO SUL MINCIO;
 - delibera n. 4 del 10/05/2025 del Consiglio Comunale di VIGASIO;
 - delibera n. 36 del 29/04/2025 del Consiglio Comunale di VILLAFRANCA;

conservate agli atti dei rispettivi Comuni.

Considerato che i suddetti Comuni:-

- intendono costituire un'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE con il fine di provvedere all'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-educative, sanitarie a rilevanza sociale, socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria e, più in generale alla gestione integrata dei servizi alla persona;
- prevedono che tale AZIENDA proceda a regolare i rapporti con i singoli Comuni partecipanti all'Azienda

- medesima mediante apposito contratto di servizio;
- auspicano che l'AZIENDA CONSORTILE provveda a regolare i rapporti con l'AULSS 9 Scaligera mediante atti di intesa per l'integrazione sanitario/sociale;

Assunto che i Comuni sopraelencati fin dall'anno 1996, hanno intrapreso una intensa e proficua collaborazione per rispondere alle esigenze sociali, sociosanitarie, educative, assistenziali dei propri cittadini. Questa collaborazione si è concretizzata tramite lo strumento della delega di diverse funzioni all'Azienda Sanitaria, anticipando di fatto di molti anni lo spirito della legge regionale n. 9/2024.

Rilevato che i suddetti Comuni, nel procedere alla Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile, intendono non disperdere quanto costruito in particolare valorizzando il modello organizzativo che si è costruito su cinque capisaldi principali:

- 1- Prossimità ai cittadini con presenza del servizio sociale e educativo per tutti presso tutti i singoli Comuni.
- 2- Integrazione sociosanitaria con i Servizi dell'Azienda Sanitaria AULSS 9 Scaligera.
- 3- Organizzazione di servizi sovra comunali a disposizione di tutti i cittadini, indipendentemente dalla dimensione del Comune di residenza.
- 4- Coordinamento a livello di Zona dei servizi, e degli operatori presenti sul territorio.
- 5- Solidarietà tra i Comuni e attenzione nei confronti dei Comuni più piccoli.

Preso atto delle disposizioni Regionali: LR 9 del 4/4/2024 e successive Deliberazioni Regionali attuative;

Posto che l'Azienda è percepita quale ente strumentale degli enti locali per l'ottimizzazione dell'efficienza nella gestione dei servizi e – dunque – quale idoneo mezzo attraverso cui sviluppare e potenziare il "Welfare Locale" ed elaborare risposte innovative ai bisogni emergenti e all'articolazione delle domande che la società esprime;

Assunte le istanze politico-istituzionali finalizzate all'affermazione concreta dei valori di solidarietà sociale, dei diritti di cittadinanza dei diversi soggetti sociali, della tutela delle fasce sociali più deboli;

Richiamate le indicazioni espresse in premessa della Regione Veneto, contenute nella Legge regionale n. 9 del 4/4/2024 che disciplina la gestione associata della funzione socio-assistenziale, da realizzarsi attraverso le forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Alla luce delle profonde e veloci modificazioni sociali in atto, caratterizzate:

- dall'acuirsi di vecchi e nuovi bisogni;
- dall'emergere di nuovi soggetti sociali;
- da un sempre più difficile equilibrio tra bisogni e risorse economiche a disposizione;

Considerata quindi l'esigenza di procedere ad una complessiva riorganizzazione del sistema dei servizi alla persona del nostro territorio, puntando al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi stessi;

Al fine di favorire i Comuni affinché possano più direttamente essere impegnati in un ruolo di:

1. Indirizzo programmatico generale, come previsto in particolare dall'art. 19 della Legge quadro dei servizi sociali, con lo strumento del Piano di zona;
2. Definizione degli interventi;
3. Controllo della gestione in termini di qualità dei servizi erogati nei confronti dei cittadini utenti;
4. Verifica sulla gestione e razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie a disposizione;

Per tutto quanto sopra richiamato
ed esplicitato nelle suddette considerazioni

le parti in atto individuano nell'**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE** ex art. 31 e art. 114 del T.U.E.L. lo strumento ideale per l'esercizio comune delle funzioni sopra indicate nell'ambito territoriale degli Enti

Consortziati e di competenza istituzionale degli Enti stessi;
i Comuni firmatari ritengono infatti che - in base alla normativa vigente – sia questo lo strumento più diretto ed efficace che consenta una riorganizzazione dei servizi alla persona pur mantenendo l'esperienza positiva fin qui realizzata di integrazione territoriale intercomunale.

Tra i Comuni di :

Sindaco del Comune di SONA Ente coordinatore: **DALLA VALENTINA GIANFRANCO**

il Sindaco del Comune di AFFI: **SEGA MARCO GIACOMO**

il Sindaco del Comune di BARDOLINO: **BERTASI DANIELE**

il Sindaco del Comune di BRENTINO BELLUNO: **ZANGA MASSIMO**

il Sindaco del Comune di BRENZONE SUL GARDA: **FORMAGGIONI PAOLO**

il Sindaco del Comune di BUSSOLENGO: **BRIZZI ROBERTO**

il Sindaco del Comune di CAPRINO VERONESE: **ARMANI GIUSEPPE**

il Sindaco del Comune di CASTELNUOVO D/GARDA: **SANDRINI DAVIDE**

il Sindaco del Comune di CAVAION VERONESE: **TRAMONTE SABRINA**

il Sindaco del Comune di COSTERMANO SUL GARDA: **PASSARINI STEFANO**

il Sindaco del Comune di DOLCE': **COMERLATI RENATO**

il Vicesindaco reggente del Comune di ERBE': **SILVESTRONI ROBERTO**

il Sindaco del Comune di FERRARA M.TE BALDO: **GIACOMAZZI CARLA**

il Sindaco del Comune di FUMANE: **ZIVELONGHI DANIELE**

il Sindaco del Comune di GARDA: **BENDINELLI DAVIDE**

il Sindaco del Comune di ISOLA DELLA SCALA: **MIRANDOLA LUIGI**

il Sindaco del Comune di LAZISE: **BERGAMINI DAMIANO**

il Sindaco del Comune di MALCESINE: **BENAMATI GIUSEPPE**

il Sindaco del Comune di MARANO VALPOLICELLA: **ZARDINI GIUSEPPE**

il Sindaco del Comune di MOZZECANE: **MARTELLI MAURO**

il Sindaco del Comune di NEGRAR DI VALP.LLA: **ROSSIGNOLI FAUSTO**

il Sindaco del Comune di NOGAROLE ROCCA: **TRENTINI LUCA**

il Sindaco del Comune di PASTRENGO: **ZANONI STEFANO**

il Sindaco del Comune di PESCANTINA: **VANGI ALDO**

il Sindaco del Comune di PESCHIERA D/GARDA: **GAIULLI MARIA ORIETTA**

il Sindaco del Comune di POVEGLIANO VERONESE: **TEDESCHI ROBERTA**

il Sindaco del Comune di RIVOLI VERONESE: **ZOCCA GIULIANA**

il Sindaco del Comune di SAN PIETRO IN CARIANO: **ZANTEDESCHI GERARDO**

il Sindaco del Comune di SAN ZENO DI MONTAGNA: **CASTELLANI MAURIZIO**

il Sindaco del Comune di SANT'AMBROGIO VALP.LLA: **ZORZI ROBERTO ALBINO**

il Sindaco del Comune di SANT'ANNA D'ALFAEDO: **CAMPOSTRINI RAFFAELLO**

il Sindaco del Comune di SOMMACAMPAGNA: **BERTOLASO FABRIZIO**

il Sindaco del Comune di TORRI DEL BENACO: **NICOTRA STEFANO**

il Sindaco del Comune di TREVENZUOLO: **TORSI EROS**

il Sindaco del Comune di VALEGGIO SUL MINCIO: **GARDONI ALESSANDRO**

il Sindaco del Comune di VIGASIO: **TOSI EDDI**

il Sindaco del Comune di VILLAFRANCA DI VERONA: **DALL'OCA ROBERTO LUCA**

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

ART. 1 – COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

1. I Comuni di **Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano sul Garda, Dolcè, Erbè, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Isola della Scala, Lazise, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mozzecane, Negrar di Valpolicella, Nogarole Rocca, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Rivoli Veronese, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona** costituiscono, a seguito di specifico Atto Costitutivo, l'Azienda Speciale Consortile denominata "ASPECO OVEST V.SE – Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona" e più brevemente "ASPECO" ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni per l'esercizio di attività e servizi definiti nello **Statuto "Allegato A" e parte integrante della presente Convenzione**.
2. I comuni richiamati nel comma 1 partecipano singolarmente o nelle forme associative di cui al Titolo V del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
3. **L'AZIENDA è ente strumentale dei Comuni aderenti** di cui al comma 1, che mantengono propria la titolarità della funzione socio-assistenziale per la gestione associata del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio corrispondente all'Ambito Territoriale VEN 22 OVEST VERONESE (Ambito distrettuale ai sensi della Legge 328/2000 e della L.R. 9/2024).
4. **L'AZIENDA è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale. Per la natura dell'attività esercitata l'azienda speciale consortile è un "ente pubblico non economico"**
5. Il funzionamento dell'AZIENDA è regolamentato dal suddetto Statuto.

ART. 2 – FINALITA'

1. L'Azienda Speciale consortile nasce per realizzare le finalità definite dalla Legge n. 328 dell'8 novembre 2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dalla Legge Regionale n. 9 del 4 aprile 2024, "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali".
2. Le suddette finalità sono ampiamente descritte all'art. 3 dello Statuto (allegato "A" della presente convenzione), nel quale sono inoltre espressi gli Obiettivi, le Fonti di Finanziamento e i Principi fondamentali che ispirano il funzionamento dell'Azienda stessa.

ART. 3 - DURATA

1. Come stabilito all'articolo 6 dello Statuto, **l'Azienda Speciale Consortile avrà durata fino al 31/12/2075** a decorrere dalla data di stipula dell'Atto costitutivo.
2. Il suddetto articolo 6 definisce inoltre le modalità di proroga dell'Azienda.

ART. 4 - SCIoglimento

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, **può sciogliersi in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea consortile, per intervenute modifiche normative.**
2. All'articolo 11 dello Statuto sono descritti i criteri e le procedure di frazionamento e liquidazione del patrimonio aziendale.

ART. 5 - RECESSO

Il recesso degli Enti consorziati è consentito nei casi previsti da disposizioni normative, regionali e nazionali.

ART. 6 - ORGANI CONSORTILI

1. Sono organi dell'Azienda Speciale Consortile:
 - l'Assemblea consortile che coincide con il Comitato dei Sindaci di Ambito, giusto quanto previsto dall'art. 11, comma 1, della Legge Regionale 4 aprile 2024, n. 9 e dell'allegato A della DGR 1077 del 17 settembre 2024;
 - **il Presidente dell'Assemblea consortile;**
 - **il Consiglio di amministrazione**
 - **il Presidente del Consiglio di amministrazione**
 - **il Revisore dei Conti**
 - **Il Direttore Generale**

La nomina, la composizione e il funzionamento degli organi, nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinate dallo Statuto.

ART. 7 - FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE

1. Ogni Ente consorziato contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione iniziale attraverso una **quota di partecipazione di € 1,00 (€ uno/00) ad abitante** sulla base della popolazione residente al 31.12.2024 non rimborsabile in caso di recesso.
2. La ripartizione del Fondo di dotazione, al momento della costituzione dell'Azienda, è descritta nella **tabella "Allegato B"** e parte integrante della presente Convenzione.

ART. 8 – CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL VOTO ASSEMBLEARE

1. Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea consortile, dal Sindaco/Legale rappresentante o da persona da questi delegata, preferibilmente in via permanente. La delega può essere conferita anche ad altri enti consorziati e per un numero complessivo di n. 1 socio rappresentato.
2. Ogni rappresentante è portatore di un voto, espresso in millesimi, così che il totale dei voti disponibili in assemblea sia pari a 1000, attribuiti ai rappresentanti degli enti consorziati sulla base di due criteri rideterminati all'inizio di ogni anno:
 - a. **670 millesimi rapportati al numero degli abitanti di ciascun comune (al 31/12 dell'anno precedente);**
 - b. **330 millesimi in misura uguale per ciascun comune (330/37 = 8,91 millesimi per ciascun Comune).**

ART. 9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

1. L'Assemblea Consortile è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo, rappresenta la diretta espressione degli Enti consorziati ed esercita il controllo politico-amministrativo sulla regolarità dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico.
2. All'Articolo 14 dello Statuto (allegato "A") sono descritte tutte le competenze dell'Assemblea Consortile e gli atti che vengono adottati dalla stessa Assemblea sulla base delle modalità e maggioranze descritte nei successivi Articoli 16 e 17 del suddetto Statuto.

ART. 10 - ATTI SOGGETTI ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

1. All'Articolo 16 dello Statuto (allegato "A") sono riportati gli **atti fondamentali** di cui all'art. 114, comma 8,

del D.Lgs. 267/2000 nonché degli altri argomenti principali soggetti **all'approvazione dell'Assemblea consortile** che devono essere inoltre sottoposti alla **deliberazione di recepimento dei consigli comunali** degli Enti Locali soci:

- a. **Il piano-programma comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra enti locali ed azienda speciale;**
- b. **Il bilancio economico previsionale con proiezione triennale;**
- c. **Il bilancio d'esercizio;**
- d. **Il piano degli indicatori di bilancio;**
- e. **Le proposte di modifica dello Statuto o della Convenzione Programmatica;**
- f. **Le proposte di scioglimento dell'Azienda;**

ART. 11

FINANZIAMENTO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE E CRITERI DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

1. Gli Enti consorziati provvedono al finanziamento dell'attività corrente dell'Azienda Speciale Consortile attraverso la costituzione di un Fondo di Gestione in base ai criteri descritti all'Articolo 9 dello Statuto (allegato "A").
2. Il medesimo articolo 9 rappresenta inoltre le procedure di quantificazione delle quote attribuite a ciascun Comune, oltre alle modalità di monitoraggio e rendicontazione ai Comuni e alle Zone.

ART. 12 - IL PATRIMONIO

1. All'Articolo 34 dello Statuto (allegato "A") viene descritta la composizione del patrimonio dell'Azienda, e le modalità di gestione e rendicontazione dello stesso.

ART. 13 - IL PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

1. Come previsto agli Articoli 29 e 32 dello Statuto (allegato "A") tutta l'organizzazione dell'AZIENDA, è disciplinata con apposito **Regolamento d'organizzazione**, adottato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea consortile. Tale regolamento disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'Azienda Consortile.
2. Nel suddetto Statuto all'Articolo 32 viene ribadito che: Il reclutamento del personale dell'Azienda Speciale Consortile dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di pubblico impiego, tenendo conto dei seguenti indirizzi fondamentali:
 - applicazione delle massime tutele possibili nei confronti dei dipendenti pubblici, nel momento del trasferimento nell'Azienda speciale consortile (come previsto agli art. 8 e 10 della L.R. 9/2024);
 - impegno a procedere con concorsi pubblici per i servizi socio educativi da parte dell'Azienda Speciale Consortile, valorizzando, per quanto possibile, le esperienze professionali pregresse e i titoli posseduti dai soggetti che accedono al reclutamento.

ART. 14 - RAPPORTI CON GLI ENTI ADERENTI E CON ALTRI ENTI PUBBLICI

I rapporti con gli Enti Locali che costituiscono l'Azienda sono regolati attraverso il Contratto di Servizio. L'Azienda, per l'espletamento del servizio cui è preposta, attiva collaborazioni con il Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti pubblici e privati. Tali rapporti vengono disciplinati con apposite convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa.

ART. 15 - CONTROVERSIE TRA GLI ENTI CONSORZIATI

1. Ogni controversia tra gli Enti consorziati o tra essi e l'Azienda Speciale Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, viene rimessa al Tribunale di Verona.
2. Prima di adire le vie giudiziali si potrà esperire un tentativo di bonario componimento, gestito dal Comitato Tecnico di cui all'art. 31 dello Statuto, oltre che dal Direttore per l'Azienda e da due rappresentanti dell'Assemblea Consortile.

ART. 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'Azienda subentra con idonea gradualità ed in funzione di una continuità operativa in tutti i rapporti giuridici in corso ed in tutti gli obblighi e diritti assunti e vantati dal Comune di Sona, in quanto ente capofila dell'ATS VEN

22 Ovest V.se, e dall'AULSS 9 Scaligera, per l'attuazione del Piano di Zona e la gestione dei servizi sulla base di convenzioni e accordi specifici.

Il Comune di Sona, in qualità di comune capofila, e l'AULSS 9 Scaligera, si impegnano a corrispondere l'eventuale avanzo della gestione relativo all'annualità 2024 e precedenti. Gli importi concernenti il suddetto conferimento possono concorrere sia ad incrementare il capitale di dotazione, sia ad ampliare i fondi per la gestione dei servizi. La decisione sull'utilizzo del suddetto avanzo di gestione viene assunta dal Comitato dei Sindaci di Ambito.

Gli Organi dell'Azienda, dal momento in cui sono costituiti, esercitano le funzioni proprie, anche in carenza del bilancio di esercizio.

Nella prima seduta dell'Assemblea consortile le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte dal presidente del Comitato dei Sindaci di Ambito in carica.

I Comuni consorziati nominano, ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto, quali componenti del primo Consiglio di amministrazione dell'Azienda i Signori:

Nominativo 01_____ Nominativo 02 _____ rappresentanti della Zona LAGO

Nominativo 01_____ Nominativo 02 _____ rappresentanti della Zona CAPRINESE VALDADIGE

Nominativo 01_____ Nominativo 02 _____ rappresentanti della Zona VALPOLICELLA

Nominativo 01_____ Nominativo 02 _____ Nominativo 03 _____rappresentanti della Zona MORENICA

Nominativo 01_____ Nominativo 02 _____ Nominativo 03 _____rappresentanti della Zona PIANURA

I Comuni consorziati nominano quale Revisore unico il sig._____

Sino alla nomina del Direttore Generale le relative funzioni saranno svolte dal Direttore facente funzioni Sig._____

Nella sua prima seduta, l'Assemblea Consortile approva il Regolamento che disciplina il proprio funzionamento ed elegge fra i propri componenti il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Assemblea.

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE

La presente convenzione, approvata dai competenti Organi contraenti, entra in vigore dopo la firma dei rappresentanti degli enti costitutivi dell'Azienda Consortile.

L'attività di gestione dei servizi da parte dell'Azienda avviene a partire dal ____/____/____.

Sona, ____/____/____

Sindaco/delegato/delegato del Comune di SONA Ente coordinatore

il Sindaco/delegato del Comune di AFFI.....

il Sindaco/delegato del Comune di BARDOLINO.....

il Sindaco/delegato del Comune di BRENTINO BELLUNO:

il Sindaco/delegato del Comune di BRENZONE SUL GARDA.....

il Sindaco/delegato del Comune di BUSSOLENGO

il Sindaco/delegato del Comune di CAPRINO VERONESE.....

il Sindaco/delegato del Comune di CASTELNUOVO D/GARDA.....

il Sindaco/delegato del Comune di CAVAION VERONESE.....

il Sindaco/delegato del Comune di COSTERMANO SUL GARDA.....

il Sindaco/delegato del Comune di DOLCE'.....

il ViceSindaco/delegato del Comune di ERBE'

il Sindaco/delegato del Comune di FERRARA M.TE BALDO.....

il Sindaco/delegato del Comune di FUMANE.....

il Sindaco/delegato del Comune di GARDA.....

il Sindaco/delegato del Comune di ISOLA DELLA SCALA.....

il Sindaco/delegato del Comune di LAZISE.....

il Sindaco/delegato del Comune di MALCESINE.....

il Sindaco/delegato del Comune di MARANO VALPOLICELLA.....

il Sindaco/delegato del Comune di MOZZECANE.....

il Sindaco/delegato del Comune di NEGRAR DI VALP.LLA.....

il Sindaco/delegato del Comune di NOGAROLE ROCCA.....

il Sindaco/delegato del Comune di PASTRENGO.....

il Sindaco/delegato del Comune di PESCANTINA.....

il Sindaco/delegato del Comune di PESCHIERA D/GARDA.....

il Sindaco/delegato del Comune di POVEGLIANO VERONESE.....

il Sindaco/delegato del Comune di RIVOLI VERONESE.....

il Sindaco/delegato del Comune di SAN PIETRO IN CARIANO.....

il Sindaco/delegato del Comune di SAN ZENO DI MONTAGNA.....

il Sindaco/delegato del Comune di SANT'AMBROGIO VALP.LLA.....

il Sindaco/delegato del Comune di SANT'ANNA D'ALFAEDO.....

il Sindaco/delegato del Comune di SOMMACAMPAGNA.....

il Sindaco/delegato del Comune di TORRI DEL BENACO.....

il Sindaco/delegato del Comune di TREVENZUOLO.....

il Sindaco/delegato del Comune di VALEGGIO SUL MINCIO.....

il Sindaco/delegato del Comune di VIGASIO.....

il Sindaco/delegato del Comune di VILLAFRANCA DI VERONA.....

**ALLEGATO “A” ALLA CONVENZIONE PROGRAMMATICA:
STATUTO DELLA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “ASPECO – OVEST VERONESE”**

OMISSIS

ALLEGATO “B” ALLA CONVENZIONE PROGRAMMATICA:**TABELLA RIPARTO FONDO DI DOTAZIONE DI “ASPECO – OVEST VERONESE”**

COMUNE	ABITANTI	DENOMINAZIONE	QUOTA PROCAPITE	FONDO DOTAZIONE INIZIALE
BARDOLINO	6.949	LAGO	1,00 €	6.949,00 €
BRENZONE	2.451	LAGO	1,00 €	2.451,00 €
CASTELNUOVO DEL GARDA	13.286	LAGO	1,00 €	13.286,00 €
GARDA	4.506	LAGO	1,00 €	4.506,00 €
LAZISE	6.970	LAGO	1,00 €	6.970,00 €
MALCESINE	3.537	LAGO	1,00 €	3.537,00 €
PESCHIERA DEL GARDA	11.001	LAGO	1,00 €	11.001,00 €
TORRI DEL BENACO	2.945	LAGO	1,00 €	2.945,00 €
AFFI	2.658	CAPRINESE-VALDADIGE	1,00 €	2.658,00 €
BRENTINO BELLUNO	1.354	CAPRINESE-VALDADIGE	1,00 €	1.354,00 €
CAPRINO VERONESE	8.797	CAPRINESE-VALDADIGE	1,00 €	8.797,00 €
CAVAION VERONESE	6.027	CAPRINESE-VALDADIGE	1,00 €	6.027,00 €
COSTERMANO	3.982	CAPRINESE-VALDADIGE	1,00 €	3.982,00 €
FERRARA di MONTE BALDO	276	CAPRINESE-VALDADIGE	1,00 €	276,00 €
RIVOLI VERONESE	2.339	CAPRINESE-VALDADIGE	1,00 €	2.339,00 €
SAN ZENO di MONTAGNA	1.504	CAPRINESE-VALDADIGE	1,00 €	1.504,00 €
DOLCE'	2.550	CAPRINESE-VALDADIGE	1,00 €	2.550,00 €
FUMANE	4.190	VALPOLICELLA	1,00 €	4.190,00 €
MARANO DI VALPOLICELLA	3.116	VALPOLICELLA	1,00 €	3.116,00 €
NEGRAR	16.599	VALPOLICELLA	1,00 €	16.599,00 €
SAN PIETRO IN CARIANO	12.967	VALPOLICELLA	1,00 €	12.967,00 €
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	11.867	VALPOLICELLA	1,00 €	11.867,00 €
SANT'ANNA D'ALFAEDO	2.648	VALPOLICELLA	1,00 €	2.648,00 €
BUSSOLENGO	20.956	MORENICA	1,00 €	20.956,00 €
PASTRENGO	3.061	MORENICA	1,00 €	3.061,00 €
PESCANTINA	17.582	MORENICA	1,00 €	17.582,00 €
SOMMACAMPAGNA	14.570	MORENICA	1,00 €	14.570,00 €
SONA	17.602	MORENICA	1,00 €	17.602,00 €
ERBE'	1.923	PIANURA	1,00 €	1.923,00 €
ISOLA DELLA SCALA	11.764	PIANURA	1,00 €	11.764,00 €
MOZZECANE	8.175	PIANURA	1,00 €	8.175,00 €
NOGAROLE ROCCA	3.901	PIANURA	1,00 €	3.901,00 €
POVEGLIANO VERONESE	7.377	PIANURA	1,00 €	7.377,00 €
TREVENZUOLO	2.756	PIANURA	1,00 €	2.756,00 €
VALEGGIO SUL MINCIO	16.058	PIANURA	1,00 €	16.058,00 €
VIGASIO	10.363	PIANURA	1,00 €	10.363,00 €
VILLAFRANCA DI VERONA	32.825	PIANURA	1,00 €	32.825,00 €
TOTALE	301.432			301.432,00 €